

Legge federale relativa alla continuazione dell'assicurazione delle lavoratrici nella previdenza professionale

Progetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 113 della Costituzione federale;

visto il rapporto del 16 gennaio 2001¹ della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1 Continuazione dell'assicurazione

Fintantoché l'età di pensionamento delle donne ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è più elevata dell'età di pensionamento delle donne ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), le donne che soddisfano le condizioni dell'articolo 7 LPP continuano a essere assicurate per la previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS.

Art. 2 Effetti

¹ Per le donne che continuano a essere assicurate ai sensi dell'articolo 1, gli accrediti di vecchiaia annui corrispondono al 18 per cento del salario coordinato.

² L'aliquota di conversione è corrispondentemente adattata, conformemente all'articolo 13 capoverso 2 LPP.

Art. 3 Riaffiliazione

Le donne i cui rapporti di previdenza sono terminati ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b LPP prima dell'entrata in vigore della presente legge possono farsi riaffiliare al loro istituto di previdenza con effetto retroattivo al 1° febbraio 2001. Le prestazioni già versate vanno restituite e i contributi pagati. L'articolo 66 capoverso 1 LPP è applicabile.

¹ FF 2001 996

² FF 2001 ...

³ RS 831.10

⁴ RS 831.40

Art. 4 Disposizione finale

¹ La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore il giorno seguente l'adozione e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2004, ma al più tardi fino all'entrata in vigore della prima revisione della LPP.